

Spett.le O.A.M.
Organismo per la gestione degli elenchi degli
Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Alla c.a. **Direttore generale Federico Lucchetti**
Piazza Borghese, 3 - 00186 ROMA

Roma, 22/01/2015

Egr. Dott. Lucchetti,

con la presente, in qualità di presidente dell'associazione Assopam, a coronamento dell'incontro svolto nella giornata odierna, La prego di mettere a verbale:

- Il testo della presente lettera contenente **domande e suggerimenti** (frutto di un accurato lavoro svolto dai vertici della nostra associazione) utili per il corretto svolgimento delle future attività creditizie degli operatori del credito nel pieno rispetto del Decreto legge 141.2010.

Domande:

1. Quali conseguenze pagherebbe un istituto erogante che si rifiuta di prendere in carico e/o di lavorare una pratica di finanziamento portata in filiale dall'amministratore e/o da un incaricato autorizzato di una società di mediazione creditizia? (rt)
2. Quali conseguenze pagherebbe un istituto erogante che si rifiuta di prendere in carico e/o di lavorare una pratica di finanziamento portata in filiale dall'amministratore e/o da un incaricato autorizzato di una società di mediazione creditizia che ha provveduto personalmente ad accompagnare il cliente all'interno della filiale dell'istituto erogante? (rt)
3. Quali conseguenze pagherebbe un istituto erogante che si rifiuta di prendere in carico una pratica e/o un cliente portata/o dall'amministratore di una società di mediazione creditizia e/o da un incaricato autorizzato e poi lo stesso istituto erogante dopo un poco di tempo (ignorando letteralmente la società di mediazione creditizia) finanzia il cliente? (rt)
4. Perché i dipendenti e/o gli incaricati dell'associazioni di categorie come ad esempio Confesercenti Cna Confcommercio Casartigiani ecc. possono operare nel mondo della mediazione creditizia senza nessun obbligo di iscrizione negli elenchi OAM? (rt)
5. Perché le associazioni di categoria "come al punto 4" pur esercitando le proprie attività nello stesso modo delle società di mediazione creditizia, hanno il privilegio di potersi avvalere di convenzioni e/o strettissimi rapporti di collaborazione con numerosi e blasonati istituti eroganti (molte di esse vantano convenzioni come ad esempio Artigiancassa e Findomestic Gruppo Bnp Paribas nonché numerosi confidi 107 e 106 e disporre della reale possibilità di poter caricare direttamente e comodamente dai propri uffici, nei sistemi degli istituti di credito eroganti tutte le pratiche procacciate. Questa operatività non è in netto contrasto con la legge 141.2010 e con l'etica professionale imposta da Banca d'Italia e MEF? E possibile che vi sia nell'anno 2015 un modus operandi di cui sopra, senza nessun obbligo di iscrizione negli elenchi OAM? (rt)
6. Perché le associazioni di categoria "come al punto 4" pur esercitando le proprie attività nello stesso modo delle società di mediazione creditizia possono disporre dei seguenti privilegi?
 - Nessun obbligo di iscrizione OAM;
 - poiché non iscritti non possono essere controllati dagli Ispettori OAM;
 - non hanno nessun costo fisso OAM annuale;
 - nessun obbligo di stipulare una polizza con premio annuale;
 - nessun obbligo su riciclaggio;

- nessun obbligo sulla trasparenza;
- nessun obbligo nel sostenere corsi di aggiornamento annuali;
- nessun obbligo di censire la propria rete;
- hanno la possibilità di collaborare liberamente con Dottori Commercialisti, Avvocati, Sindacati, Caf, società di servizi ecc.ecc. senza sostenere i costi fissi Enasarco.
- Ecc.? (rt)

7. La società di mediazione creditizia in virtù del principio di indipendenza può operare con una moltitudine di intermediari finanziari, anche in assenza di un accordo formalizzato con essi, inoltre gli ultimi anni si sono caratterizzati per le politiche commerciali restrittive degli stessi intermediari finanziari a collaborare sotto qualsiasi forma, soprattutto con le piccole società di mediazione creditizia. All'uopo, nel caso in cui il cliente stipuli un contratto di finanziamento con intervento di una società di mediazione creditizia, ma (come da prassi diffusa) l'intermediario erogante non intende riconoscere la figura del mediatore e consequenzialmente inserirne il compenso nell'indicazione TAEG del contratto di finanziamento, quali sono i risvolti di un eventuale e futuro contenzioso da parte del cliente contro l'intermediario erogante sotto il profilo della trasparenza e correttezza delle informazioni dei contratti di finanziamento? Può il mediatore essere coinvolto, nonostante il suo operato sia stato perfettamente in linea sotto i medesimi aspetti? Il mediatore deve segnalare tale comportamento dell'intermediario ed a chi? (af)
8. Stante la incontestata e incontestabile definizione di "mediatore creditizio", come si può configurare la attività di mediatore "appunto" se non esiste alcun rapporto con l'intermediario finanziario? Poiché il mediatore non può essere legato a nessuna delle parti, se lo stesso agisce su incarico del cliente e viene pagato esclusivamente dal cliente stesso si configura un rapporto consulenziale (contratto d'opera) ampiamente normato dal codice civile e diverso da quello di mediatore creditizio, quindi si può avere conferma che la società in causa "che procaccia affari senza mandati" non necessita dell'iscrizione oam? (am)
9. Se vale il principio di incompatibilità sancito nella comunicazione n.1 /2013 dell'OAM se una banca si avvale solo di una rete agenziale per la distribuzione dei propri prodotti senza avere reti proprie, come può un mediatore creditizio operare con detta banca? Tale impossibilità sarebbe una turbativa del mercato in quanto taglierebbe fuori dalla operatività una categoria (mediatori creditizi) e obbligherebbe un consumatore a non poter contare su una figura imparziale potendo solo avere a che fare con la banca o propri agenti? (am)
10. Visto il perdurare degli effetti devastanti in termini di crollo dei fatturati dalle reti terze scaturito successivamente all'attuazione del Decreto Legge 141.2010 in controtendenza al continuo crescendo fenomeno delle attività creditizie abusive (che evidentemente creano incassi di provvigioni A NERO), perché l'OAM non suggerisce agli organi preposti e/o competenti di attivarsi nel creare un pool di professionisti con incarico esclusivo di ispezionare gli istituti eroganti e verificare se tali istituti adottano le misure imposte dalla su citata legge? (rt)

Suggerimenti:

- Il riconoscimento del ruolo della società di mediazione creditizia nel rapporto tra banca e cliente: riconoscimento del contratto di mediazione creditizia quale atto che autorizza il mediatore ad operare nell'interesse del cliente finale ed in sinergia con l'intermediario finanziario prescelto.
- Condividere un modello unico che comprenda tutta la documentazione che il cliente deve firmare "mandato, privacy, modulo antiriciclaggio, foglio informativo, scheda raccolta dati cliente ecc." con l'onere da parte degli uffici OAM di mettere a disposizione tali documenti a tutti gli associati contraddistinto con lettere e numeri progressivi che certifichi gli iscritti OAM (ciò renderà più trasparente l'operato di tutti gli iscritti).
- Far rispettare agli Istituti di Credito il d.lgs. 141/2010 dove è chiaramente comprensibile che le società di mediazione creditizia non hanno necessità di un formale mandato per svolgere il proprio lavoro perché le stesse non hanno nessuna funzione di rappresentanza, bensì si limitano a mettere in contatto il cliente e gli eventuali Istituti di Credito!!!

- Far comprendere agli Istituti di Credito che le società di mediazione creditizia essendo non rappresentative possono scegliere liberamente di portare i propri clienti in qualsiasi Istituto di Credito esistente in Europa e pertanto devono necessariamente poter accedere a tutti i siti web degli Istituti di Credito eroganti per poter svolgere nel rispetto delle leggi, il proprio lavoro e pertanto devono poter estrapolare via web:
 - schede prodotto
 - fogli informativi
 - avviso alla clientela
 - spese accessorie tassi ecc “al fine di poter creare un preventivo con relativo modulo SECCI nel rispetto delle norme vigenti”
 - Informazioni varie “Rating, sede legale, numero filiali, ecc.”
- Vorremmo sollecitare l’OAM e l’ABI a farsi carico, nel far comprendere con una circolare da inviare a tutti gli Istituti di Credito eroganti, che gli attuali soggetti iscritti (società e collaboratori, un tempo 310.000, oggi poco più di 16.000) sono frutto di una grande scrematura e pertanto gli stessi devono essere giudicati PROFESSIONISTI DEL CREDITO conformi alle attuali disposizioni legislative. Ciò dovrebbe evitare eventuali abusi e discriminazioni da parte degli Istituti di Credito eroganti nella scelta di alcuni collaboratori e/o società piuttosto che di altri.
- Vorremmo far capire alle banche, che una società di capitali che svolge l’attività di agenzia in attività finanziaria formata da professionisti del credito, non dev’essere discriminata nel rilascio dei mandati solo perché ritenuta meno controllabile rispetto agli agenti in attività finanziaria persone fisiche. E’ risaputo che il legale rappresentante della società di capitali ha dovuto affrontare la stessa trafila di un agente persona fisica; se la società lavora con dei collaboratori, gli stessi sono formati dalla società, ed in caso di condotte scorrette da parte di questi, la responsabilità ricade sulla società che è punibile al pari di un agente persona fisica. *Ma le banche continuano a far finta di non saperlo!*
- Sugeriamo all’OAM di dotarsi di un software che sarà utilizzato da tutti gli iscritti OAM con l’obbligo di censire la propria clientela prima di presentare ogni singola pratica all’istituto erogante. Questa azione consentirà di dotarsi di una certificazione di qualità per contrastare il fenomeno delle attività creditizie abusive. Nel sistema dovranno essere inseriti i dati anagrafici, i dati reddituali e il prodotto che si intende offrire al cliente. Successivamente il sistema genera in automatico un codice e/o numero di protocollo indispensabile per inoltrare in modo certificato ogni singola pratica all’istituto erogante.

Note _____


